

LEGGE REGIONALE - 11 luglio 1987, n. 40.
Costituzione dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
“ A. C. Jemolo “

- Art. 1 - Finalità della legge
- Art. 2 - Scopi dell'Istituto
- Art. 3 - Attività dell'Istituto
- Art. 4 - Sede dell'Istituto
- Art. 5 - Organi dell'Istituto
- Art. 6 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Convocazione e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Presidente dell'Istituto
- Art. 10 - Compiti del Presidente dell'Istituto
- Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 12 - Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 13 - Comitato scientifico-didattico
- Art. 14 - Competenze del Comitato scientifico-didattico
- Art. 15 - Direttore dell'Istituto
- Art. 16 - Personale dell'Istituto
- Art. 16 Bis - Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Istituto
- Art. 17 - Personale docente
- Art. 18 - Vigilanza e controllo sull'attività dell'Istituto
- Art. 19 - Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'Istituto
- Art. 20 - Vigilanza e controllo sugli organi dell'Istituto - Potere ispettivo - Scioglimento
- Art. 21 - Finanziamento
- Art. 22 - Bilancio di previsione e rendiconto generale
- Art. 23 - Regolamento interno
- Art. 24 - Norma transitoria

LEGGE REGIONALE - 3 gennaio 1989, n. 1
Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti
(I.R.FO.D. Lazio)

Titolo I - Obiettivi ed attività dell'Istituto

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1993, n. 12
Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Rinnovo degli organi
 - Art. 3 - Designazione da parte di soggetti terzi
 - Art. 4 - Norma transitoria
 - Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
-

LEGGE REGIONALE - 11 luglio 1987, n. 40.

Costituzione dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio " A. C. Jemolo "

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi.
2. A tale scopo costituisce l'Istituto di Studi Giuridici denominato «A.C. Jemolo» che è ente regionale agli effetti dell'articolo 53 dello Statuto regionale.
3. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.

Art. 2

Scopi dell'Istituto

1. L'Istituto di Studi Giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale ed a tal fine:
 - a) promuove l'impegno unitario ed il confronto di quanti, nella pubblica Amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica;
 - b) intraprende ogni iniziativa di Studio e di ricerca valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese.
2. L'Istituto rivolge particolare attenzione alla preparazione dei candidati alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.

Art. 3

Attività dell'Istituto

1. Per raggiungere gli scopi indicati, l'Istituto in particolare:
 - a) promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale;
 - b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;
 - c) pubblica volumi e periodici
 - d) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico-culturale;
 - e) organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.
Detti corsi sono riservati, nei limiti dei posti disponibili, ai cittadini residenti nel Lazio e la loro frequenza può essere favorita mediante l'istituzione di borse di Studio.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma l'Istituto si può articolare in distinte sezioni.

Art. 4

Sede dell'Istituto

1. L'Istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione.
2. Gli organi direttivi e collegiali dell'Istituto possono comunque articolare le attività didattiche nel territorio regionale secondo le esigenze e le disponibilità Organizzative presenti nelle singole province.

Art. 5

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a)il Consiglio di Amministrazione;
 - b)il Presidente;
 - c)il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d)il Comitato scientifico-didattico.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri eletti dal Consiglio regionale, di cui tre su designazione del Consiglio giudiziario, tre su designazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori distrettuali, tre su designazione delle facoltà di giurisprudenza delle università statali nel Lazio, sei scelti dal Consiglio regionale, e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i membri del Consiglio stesso.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto(1).
4. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano le indennità previste dalla legislazione regionale per il Presidente e per i componenti dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.(2)

Art. 7

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera:
 - a)il regolamento interno dell'Istituto;
 - b)il conferimento degli incarichi di insegnamento e di ricerca su proposta del Comitato scientifico-didattico;
 - c)i provvedimenti relativi al personale ed alla pianta organica dell'Istituto;
 - d)i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;
 - e)i programmi di attività dell'Istituto ed i relativi aggiornamenti;
 - f)le convenzioni con le università, gli enti di formazione, i docenti e gli esperti;
 - g)l'acquisizione, l'alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell'Istituto, nonché l'autorizzazione delle spese e la approvazione dei contratti;

- h) gli altri provvedimenti che non siano riservati al Presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, su proposta del Presidente, il vice Presidente.

Art. 8

Convocazione e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti espressi e con la partecipazione di almeno la metà dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7. lettere a), e) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, altresì, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 9

Presidente dell'Istituto

1. Il Presidente dell'Istituto è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, egli è il legale rappresentante dell'Istituto e promuove e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede, stabilendone l'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via di urgenza non produce ulteriori effetti.
3. La procedura indicata al precedente secondo comma non è applicabile ai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, lettere a), b), e), limitatamente alla nomina del Direttore, d).

Art. 10

Compiti del Presidente dell'Istituto

1. Il Presidente dell'Istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, primo e secondo comma:
 - a) sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del Consiglio stesso di cui all'articolo 7 della presente legge;
 - b) sottopone, altresì, al Consiglio per la ratifica, con le modalità di cui al precedente articolo 9, secondo comma, i provvedimenti assunti in via d'urgenza;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) dirige l'attività scientifico-didattica ed amministrativa dell'Istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l'adeguata utilizzazione del personale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico-didattico;
 - f) soprintende a tutte le attività dell'Istituto;
 - g) adotta i provvedimenti riservati dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'Istituto, ovvero delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

g-bis) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini della realizzazione dei programmi di attività, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti convenzionati, nonché l'esercizio di quelle attività dalle quali derivino entrate per l'Istituto. Gli atti che comportano impegno di spesa portano anche la firma del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido(1).

2. Il Presidente può delegare al Direttore amministrativo dell'Istituto l'emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con deliberazione del Consiglio regionale e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale tra coloro che sono iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.
3. Ogni consigliere esprime non più di tre preferenze su una lista predisposta dalla Presidenza del Consiglio regionale, indicando il membro che dovrà ricoprire la carica di Presidente del Collegio, di membro effettivo e di membro supplente.
4. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità pari a quella spettante al Presidente ed ai componenti del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12

Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, riferendo in merito al Consiglio di Amministrazione, ed esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con voto consultivo quando si discutono i bilanci.

Art. 13

Comitato scientifico-didattico

1. Il Comitato scientifico-didattico è composto dai docenti dell'Istituto nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato può avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti dell'Istituto.
3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell'Istituto che lo convoca.

Art. 14

Competenze del Comitato scientifico-didattico

1. Il Comitato scientifico-didattico predisporre i programmi formativi e di ricerca; coordina l'attività didattica per la realizzazione degli obiettivi, indicati dal Consiglio di Amministrazione; formula proposte per l'attività dell'Istituto e per la nomina annuale dei docenti.

Art. 15

Direttore dell'Istituto

1. L'incarico di Direttore dell'Istituto è conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio od in pensione, che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente(1).
2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.
3. Il Direttore dell'Istituto:
 - a) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto;
 - b) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione
 - d) dei programmi di attività di questo e dei relativi aggiornamenti;
 - e) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonché gli atti a lui delegati dal Presidente.
4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennità legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente(1).

Art. 16

Personale dell'Istituto

1. L'Istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell'Istituto stesso.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione e, eventualmente, tramite comando, dalle altre pubbliche amministrazioni presenti negli organi collegiali dell'Istituto.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dalla normativa dell'ente di provenienza del personale medesimo.
4. Per esigenze di personale non soddisfatte con le modalità di cui al precedente secondo comma o per particolari figure professionali altrimenti non reperibili, l'Istituto provvede alla copertura dei posti disponibili mediante pubblici concorsi o con contratti per tempi determinati.
5. Al personale assunto mediante concorso si applica il trattamento economico e giuridico proprio dei dipendenti della Regione.

Art. 16-Bis(2)

Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Istituto

1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale dell'Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo» è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ed alla Cassa pensionati dipendenti enti locali (CPDEL), con facoltà di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa, già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricognizione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precedenza presso l'Istituto medesimo, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 17

Personale docente

1. Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, l'Istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e le indicazioni contenute nei programmi di attività.
2. Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalità generale e specifica che garantiscano attività formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell'ente.

Art. 18

Vigilanza e controllo sull'attività dell'Istituto

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività dell'Istituto.
2. Spetta alla Giunta regionale il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 7, lettere a) e c) limitatamente alla pianta organica, ed alla lettera g), limitatamente all'acquisizione, all'alienazione ed alla trasformazione dei beni immobili.

Art. 19

Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'Istituto

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito l'Istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente articolo 18 al Consiglio regionale od alla Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalità indicate nell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
2. I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimità riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il suddetto termine può essere interrotto per non più di una volta qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il controllo è

esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla ricezione delle contro deduzioni.

3. Nel caso in cui l'atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimità l'organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi di merito.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla ricezione degli atti e non sono soggetti ad interruzioni.

Art. 20

Vigilanza e controllo sugli organi dell'Istituto - Potere ispettivo - Scioglimento

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'Istituto, la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'Istituto stesso.
2. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni, può, con provvedimento motivato, al Consiglio regionale scioglimento del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.
3. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
4. Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell'Istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l'attività di competenza del Consiglio di Amministrazione.
5. La gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non può durare più di sei mesi. Entro tale data si dovrà provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato mediante:
 - a) contributo ordinario del Consiglio regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'Istituto;
 - b) contributi straordinari comunitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni presenti nel Consiglio di Amministrazione e degli enti locali per la realizzazione dell'attività dell'Istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
 - c) proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;
 - d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.ed-bis) proventi derivanti dall'attività svolta (1).
2. Al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 è istituito il capitolo di spesa n. 26017 denominato: «Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari per il funzionamento dell'Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio» con lo stanziamento di L.500 milioni.

4. Per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 26006 del bilancio regionale per il medesimo esercizio.
5. La spesa necessaria per gli anni finanziari successivi sarà determinata con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 22

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
2. L'Istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono approvati dalla Regione contestualmente al bilancio ed al rendiconto generate regionali.
3. Il bilancio di previsione è formulato in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Il rendiconto generale deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 23

Regolamento interno

1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno dell'Istituto stesso.
2. Il regolamento interno, deve, tra l'altro, contenere:
 - a) l'indicazione della sede dell'Istituto;
 - b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio delle attività dell'Istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge;
 - c) la pianta organica dell'Istituto;
 - d) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con il personale docente;
 - e) i criteri per la determinazione del trattamento giuridico economico del Direttore amministrativo;
 - f) la individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del Presidente;
 - g) la individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal Direttore amministrativo dell'Istituto;
 - h) l'organizzazione delle strutture operative dell'Istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.

Art. 24

Norma transitoria

1. Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'Istituto la Regione assegna, mediante comando, proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.
2. Spetta al Consiglio regionale determinare, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il numero e le qualifiche funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene

necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati.

3. Il personale regionale comandato ai sensi del presente articolo può, a richiesta, dopo un anno dal provvedimento di comando, essere inquadrato nell'organico dell'Istituto nei limiti della disponibilità della rispettiva qualifica funzionale della pianta organica allegata al regolamento interno dell'Istituto.
4. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti vengono nominati sentite le amministrazioni pubbliche presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

LEGGE REGIONALE gennaio 1989, n. 1

Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D. Lazio)

Titolo I

Obiettivi ed attività dell'Istituto

Omissis

4. Per particolari discipline di carattere giuridico ed economico possono essere istituiti, mediante apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Regione, corsi presso l'Istituto regionale di studi giuridici "A.C. Jemolo"
- LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1993, n. 12

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio

Art.1 (Oggetto)

1. La presente legge detta la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Lazio, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.2 (Rinnovo degli organi)

2. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.
3. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.
5. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

Art.3 (Designazione da parte di soggetti terzi)

1. In assenza, o comunque in carenza, di designazioni terzi, previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, ovvero i soggetti indicati al comma 4 dell'art. 2, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

Art.4 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.
2. Salva l'applicazione dell'art.2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

Art.5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.